Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Sabato, 14 novembre 1931 - Anno X — Numero 263

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 533.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica - che si è ultimata la spedizione del fascicolo 4° del volume IV dell'edizione normale nonchè del fascicolo 1° del volume IV dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'onorevole Teodoro Mayer a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 novembre 1931-X, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. Teodoro Mayer, senatore del Regno.

(8720)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1645**.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1326**.
Nuovo ruolo organico degli Uffici per gli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto l'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Visto il R. decreto 2 agosto 1929, n. 1458, riguardante l'organico ed il funzionamento degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello del Regno;

Ritenuto che, in virtù del citato art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848, gli Uffici per gli affari di culto devono essere istituiti presso ogni Procura generale del Re delle Corti d'appello;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421, con la quale sono state trasformate in Corti d'appello le Sezioni di Corte di appello di Brescia e di Messina;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, e ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei ruoli del personale degli Uffici per gli affari di culto, per apportarvi ogni possibile riduzione;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e di quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allegati *A* e *B* al R. decreto 2 agosto 1929, n. 1458, che rispettivamente stabiliscono il numero, i gruppi, i gradi e le classi degli impiegati degli Uffici per gli affari di culto e la ripartizione degli impiegati medesimi tra i vari uffici, sono sostituiti con gli allegati *A* e *B* al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dal Ministro per le finanze.

Resta, tuttavia, in facoltà del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di variare, quando occorra, in relazione alle mutate esigenze del servizio, la ripartizione del personale tra gli uffici, di cui all'allegato *B*.

Art. 2.

Il personale, che per effetto dell'approvazione dei ruoli di cui al precedente articolo venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, è conservato in soprannumero, salvo il riassorbimento per successive vacanze.

Art. 3.

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 20 agosto 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 13. — FERZI.

ALLEGATO *A*.

Ruolo organico del personale degli Uffici per gli affari di culto.

Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore di ufficio di 1ª classe	8
7°	Direttore di ufficio di 2ª classe	10
8°	Consigliere	16
9°	Primo segretario	15
10° 11°	Segretario e vice segretario	15
		64

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
7°	Ragioniere capo di 1ª classe	8
8°	Ragioniere capo di 2ª classe	10
9°	Primo ragioniere	15
10° 11°	Ragioniere e vice ragioniere	13
		46

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	2
10°	Primo archivista	8
11°	Archivista	10
12°	Applicato	20
13°	Alunno d'ordine	8
		48

Subalterni.

	Numero dei posti
Usciere capo	2
Usciere	10
Inserviente	6
	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *B*.

Ripartizione degli impiegati tra i vari Uffici per gli affari di culto.

Ufficio per gli affari di culto
presso la Procura generale del Re in Ancona.

Gruppo *A*.

	Numero dei posti
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Numero dei posti

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere .	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	3

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Aquila.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere .	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Bari.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere. .	2
	3

Numero dei posti

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	3

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Bologna.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere .	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Brescia.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere .	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Numero dei posti

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Cagliari.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	1
	2

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Catania

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Catanzaro.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Numero dei posti

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Firenze.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	2
	3

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	4

Subalterni.

Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Genova.

Gruppo *A*.

Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2

	Numero dei posti
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Messina.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	1
	2
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Milano.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	2
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Napoli.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	6
	7

	Numero dei posti
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	5
	6
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	5
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Palermo.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	2
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Roma.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	3
	4
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	3

	Numero dei posti
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Torino.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	3
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Trieste.

Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	3
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	2
	3
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	4
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Venezia.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere, o primo segretario, o segretario e vice segretario	4
	5
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, o ragioniere e vice ragioniere	2
	3
Gruppo C.	
Archivista capo, o primo archivista, o archivista, o applicato, o alunno d'ordine	3
Subalterni.	
Usciere capo, o usciere, o inserviente	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1646.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1340.

Annullamento dei contributi scolastici dei cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto.

N. 1340. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici dovuti dai cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati rispettivamente in L. 2301,68, L. 3107,90, L. 2310,54, L. 2240,49 e L. 1647 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 538, sono annullati a decorrere dal 1° agosto 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931.

Proroga del termine assegnato per la riattivazione dello Stabilimento « Carbonifera Aretina » della ditta Aristide Bernardini e per il compimento delle espropriazioni per l'impianto del binario di raccordo alla stazione di Arezzo delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 luglio 1930-VIII, col quale è stato dichiarato di pubblica utilità il binario di raccordo dello Stabilimento « Carbonifera Aretina » della ditta Aristide Bernardini alla stazione di Arezzo delle Ferrovie dello Stato, assegnandosi alla ditta predetta il termine di un anno dalla data del decreto medesimo per il compimento delle espropriazioni e la riattivazione dello stabilimento, con facoltà, in caso di inadempienza, agli espropriati di chiedere ed ottenere la retrocessione dei terreni, ai sensi del-

l'art. 60 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la domanda presentata il 15 giugno 1931-IX dalla predetta ditta Aristide Bernardini per ottenere una proroga al termine suaccennato;

Ritenuto che la ditta richiedente, la quale per cause indipendenti dalla sua volontà non ha potuto riattivare lo stabilimento nel termine assegnatole, ha in corso trattative per tale riattivazione che è di pubblico interesse;

Visto il rapporto 31 agosto 1931-IX del prefetto di Arezzo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di sei mesi il termine assegnato col R. decreto 3 luglio 1930-VIII, per la riattivazione dello Stabilimento « Carbonifera Aretina » della ditta Aristide Bernardini e per il compimento delle espropriazioni per l'impianto del binario di raccordo alla stazione di Arezzo delle Ferrovie dello Stato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1931 - Anno X
Registro 3 Bilancio Comunicazioni, Ispett. F. T. A., pag. 141.

(8705)

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione 4 settembre 1931, stipulata fra la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria in liquidazione e la Cassa degli invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 gennaio 1929, n. 65, sulla assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Veduto il R. decreto 1° dicembre 1930, col quale sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e si è provveduto alla nomina del Regio commissario;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, n. 1090, concernente il nuovo ordinamento dei servizi della assicurazione obbligatoria predetta, e la messa in liquidazione della Cassa di malattia;

Veduta la convenzione in data 4 settembre 1931-IX stipulata tra la predetta Cassa di malattia in liquidazione e la Cassa degli invalidi della marina mercantile, circa la riscossione dei contributi di assicurazione di pertinenza della Cassa di malattia suindicata;

Veduto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente il riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile modificato col R. decreto 20 marzo 1923, n. 994;

Veduto l'art. 22 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e l'art. 19, n. 10, del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione 4 settembre 1931-IX, stipulata tra la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria in liquidazione e la Cassa degli invalidi della marina mercantile, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad impiegare i propri capitali mediante anticipazioni di conto corrente con la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria in liquidazione, in aggiunta alla anticipazione di L. 3.000.000 autorizzata con l'art. 34 della legge 10 gennaio 1929, n. 65.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio 132. — BETTAZZI.

Convenzione.

Visto il R. decreto 4 giugno 1931 con il quale il comandante Paride Magini è nominato Regio commissario liquidatore della Cassa per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che approva il riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile, ed il regolamento approvato col R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

Visto il R. decreto 20 marzo 1923, n. 994, che reca modificazioni a quello 26 ottobre 1919, n. 1996;

Tra la Cassa per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria in liquidazione rappresentata dal comandante Magini e la Cassa degli invalidi della marina mercantile rappresentata dal direttore generale professore Paolo Medolaghi, si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Cassa per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria in liquidazione conferma alla Cassa degli invalidi della marina mercantile l'incarico già stabilito con convenzione 3 giugno 1929 fra i due Enti, di riscuotere per essa i contributi di competenza a tutto il 15

luglio 1931 imposti agli armatori in rapporto ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi.

Art. 2.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile devolverà direttamente alla gestione di liquidazione la quarta parte dei contributi che a far tempo dal 16 luglio p. p. riscuoterà per contributi di malattia, trattenendo le residue tre parti a rimborso delle proprie anticipazioni.

Art. 3.

La misura dei contributi che la Cassa invalidi dovrà riscuotere è quella stabilita dalle deliberazioni commissariali e dal cessato Comitato della Cassa malattie. Qualora detti contributi non risultassero sufficienti il commissario provvederà a imporre un contributo integrativo nella misura occorrente per saldare le passività.

Art. 4.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile corrisponderà al commissario liquidatore, appena firmata fra le parti la presente convenzione, la somma di lire trecentocinquantamila (L. 350.000) per provvedere alla liquidazione di parte del personale licenziato. Tale somma sarà computata nella quota di cui all'art. 2.

Le successive somministrazioni saranno effettuate in rate bimestrali non superiori a 200.000 lire fino a concorrenza della somma di 1.100.000 lire, dopo che la presente convenzione sia stata approvata con Regio decreto.

Dopo che la Cassa degli invalidi della marina mercantile abbia somministrato alla gestione di liquidazione della Cassa malattie la somma predetta, saranno stabiliti nuovi accordi per il regolamento generale dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

PAOLO MEDOLAGHI.
PARIDE MAGINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(8706)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1931.

Riconoscimento del Fascio di Arcidosso (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Arcidosso (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Arcidosso (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX
Registro n. 8 Finanze, foglio 269.

(8707)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1931.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1930, n. 1661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 aprile 1930, n. 82, col quale è stato pubblicato lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Roma, già dell'ex provincia di Caserta;

Ritenuto che, non essendosi provveduto, altresì, in tempo utile, alla pubblicazione nei giornali quotidiani che ne assicurino una migliore diffusione, degli avvisi relativi alla suddetta avvenuta inserzione, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Vista la nota 30 maggio 1931, n. 7402, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caserta propone con l'occasione di includere nello schema di elenco stesso al n. 32 il rivolo Genzano con le sue caratteristiche;

Ritenuto che tale inclusione reputasi senz'altro opportuna allo scopo di evitare lo svolgimento di altra pratica e lunga procedura perfettamente analoga;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'accluso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

Il presente decreto col predetto allegato sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gl'interessati potranno produrre opposizioni.

Nello stesso termine potrà produrre opposizione l'Amministrazione provinciale di Roma.

L'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma

(Comuni di Sant'Andrea Vallefredda, Castelforte e Minturno)

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
		AFFLUENTI DI DESTRA DEL GARIGLIANO. CONTRADA SANT'EGIDIO.		
1	Sorgente Mola Salomone	Garigliano	S. Andrea Vallefredda	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa È inscritto al n. 39 dello elenco delle acque pubbliche della ex prov. di Caserta, app. con R. D. 9 dicembre 1909 e chiamata impropriamente « Fosso Purgatorio »
2	Sorgente Piccola Fiuggi	Id.	Castelforte	Id.
3	Sorgenti del Fondo La Stanza	Id.	Id.	Dalle sorgenti al loro ultimo sbocco
4	Sorgenti Fontanone	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
5	Sorgenti Sprecamogliera	Id.	Id.	Id.
6	Sorgenti S. Egidio di Sopra (Quattrotorri)	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente S. Egidio (Protrucia)	Id.	Id.	Id.
		CONTRADA SANT'ANTONIO.		
8	Sorgente S. Lucia (Foramondi)	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
9	Sorgente della Scabbia (Foramondi)	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente della Tigna	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Bagno S. Antonio Maccarone e dei Dolori (Duratorre)	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti, queste comprese
12	Sorgente Tomassi	Id.	Id.	Id.
13	Sorgente Bagno di Mezzo	Id.	Id.	Id.
		CONTRADA CASELLE, PORTOBANCONE E CORRIENTI.		
14	Sorgente Ciorra	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
15	Sorgente S. Michele Arcangelo	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
16	Sorgente « Viccari Giulia »	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
17	Sorgente Comune	Id.	Id.	Id.
18	Sorgente Sicorrienti (Viccari)	Id.	Id.	Id.
19	Sorgente Servoi (Viccari)	Id.	Id.	Id.
20	Sorgente dell'Arco	Id.	Id.	Id.

CONTRADA CAMPODERITO.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
21	Sorgente Cimino Antonio	Garigliano	Castelforte	Dallo sbocco alla sorgente, questa compresa
22	Sorgente Cimino Pietro	Id.	Id.	Id.
23	Sorgente del Voltone	Id.	Id.	Id.
24	Sorgente Giardino del Cavaliere	Id.	Id.	Id.
25	Sorgente Ambroselli	Id.	Id.	Id.
26	Sorgente Pizzella	Id.	Id.	Id.
27	Sorgente « Irace »	Id.	Id.	Id.
28	Sorgente « Massa »	Id.	Id.	Id.
29	Sorgente « Ciarra »	Id.	Id.	Id.
30	Sorgente « Vicari »	Id.	Id.	Id.
31	Sorgente « La Forma »	Id.	Id.	Id.
32	Rivolo Genzano	In Tirreno	Minturno	Dalla sorgente al mare

Visto, *Il Ministro:* DI CROLLALANZA.

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 1 ottobre 1931.

Proroga, per altri cinque anni, della durata del Consorzio per il funzionamento della Scuola pratica di caseificio del Friuli in San Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 20 dicembre 1928-VIII, n. 3230, relativa al passaggio delle Scuole e degli Istituti d'istruzione tecnica professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925-III, (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1925-III, registro 6 Economia nazionale, foglio 155) concernente la costituzione, per la durata di cinque anni, di un Consorzio per l'insegnamento ed il funzionamento di una Scuola pratica di caseificio del Friuli presso l'Istituto agrario « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento;

Vedute le deliberazioni: 13 dicembre 1924-III, della Reale Commissione straordinaria per l'Amministrazione provinciale del Friuli (deliberazione con portata illimitata, chiarita dalla lettera 8 febbraio 1930-VIII, n. 1372, del preside dell'Amministrazione medesima); 4 febbraio 1930-VIII, del Consiglio agricolo di San Vito al Tagliamento; 22 febbraio 1930-VIII, del Consiglio provinciale dell'economia di Udine; 20 novembre 1930-IX, del commissario prefettizio dell'Istituto agrario « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento; 7 luglio 1931-IX, del comune di San Vito al Tagliamento; 3 agosto 1931-IX della Federazione agricola del Friuli, dirette tutte a rinnovare per un altro quinquennio il Consorzio anzidetto;

Veduta la lettera 20 gennaio 1931-IX, n. 689/28 del presidente della Scuola pratica di caseificio del Friuli presso l'Istituto « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio per il funzionamento della Scuola pratica di caseificio del Friuli presso l'Istituto agrario « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento, costituito con il citato decreto Ministeriale 25 luglio 1925-III, è rinnovato per il quinquennio 1931-35.

Art. 2.

Del Consorzio, di cui al precedente art. 1, cessa di far parte l'Associazione agraria friulana, la quale, già dal 1927, in seguito al suo dissesto, è venuta meno ai suoi obblighi verso il Consorzio medesimo.

Entra invece a far parte dello stesso Consorzio il Consiglio provinciale dell'economia di Udine con un contributo annuo di L. 2000.

Art. 3.

In aggiunta agli attuali rappresentanti degli enti sovventori, in seno alla Commissione di vigilanza che presiede all'amministrazione ed al funzionamento della Scuola pratica di caseificio del Friuli presso l'Istituto agrario « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento, è assegnato un rappresentante al Consiglio provinciale dell'economia di Udine.

Lo Stato è rappresentato in detta Commissione da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

In caso di scioglimento del Consorzio quanto costituisca il patrimonio della Scuola andrà a beneficio dell'Istituto agrario « Falcon Vial » in San Vito al Tagliamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(8711)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1931.

Uso di un denaturante speciale per l'alcool impiegato nella fabbricazione delle lampadine elettriche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di legge per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 426, che ammette l'industria della preparazione delle vernici a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1926, n. 3560, che ammise un adulterante speciale per la fabbricazione di vernici per lampadine elettriche in aggiunta ai denaturanti speciali contemplati dai decreti Ministeriali 15 novembre 1903, n. 13919; 19 dicembre 1908, n. 16668; 27 novembre 1923, n. 6927, e 21 dicembre 1925, n. 7662;

Considerata l'opportunità di autorizzare per l'industria della fabbricazione delle lampadine elettriche, l'uso di un nuovo denaturante speciale in sostituzione di quello ammesso con decreto Ministeriale 14 maggio 1926, n. 3560;

Interpellato il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 14 maggio 1926, n. 3560, è abrogato.

Art. 2.

L'alcool etilico destinato, nella industria della fabbricazione delle lampadine elettriche, alla preparazione del « ghetter » per la fabbricazione dei filamenti metallici, nonchè alla preparazione delle paste adesive per l'attacco delle virole, può essere adulterato con aggiunta di litri 3 di acetone puro per ogni 100 litri idrati di spirito.

L'acetone da servire come denaturante dovrà essere fornito dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, essere verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

Gli stabilimenti nei quali ha luogo l'impiego di alcool adulterato, nei modi di cui al precedente art. 2, saranno assoggettati a vigilanza permanente della Finanza e le denaturazioni saranno sempre eseguite in presenza del personale finanziario.

Art. 4.

Il movimento dell'alcool adulterato dovrà essere tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico sul quale

saranno annotate le quantità di alcool di volta in volta adulterate e quelle passate al consumo, nonchè le quantità di lampadine corrispondentemente prodotte.

Art. 5.

Qualora le ditte intendessero procedere al recupero dell'alcool impiegato come all'art. 2, l'alcool recuperato dovrà essere raccolto in recipiente suggellato dalla Finanza e potrà essere reimpiegato, dopo che sarà stato accertato e ridenaturato con aggiunta di altro acetone puro nella suindicata proporzione del 3 per cento.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(8709)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1931.

Norme per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 918, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 918, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di pellicole cinematografiche, i quali abbiano già ottemperato a quanto è richiesto dall'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 918, ed aspirino ad ottenere il contributo previsto dall'art. 4 della legge stessa, debbono presentare domanda, in carta da bollo da lire cinque, al Ministero delle corporazioni - Direzione generale della produzione industriale e degli scambi. Nella domanda, che dovrà essere fatta per ciascuna pellicola, il richiedente dovrà precisare quanto segue:

a) la società o la ditta che ha prodotto la pellicola;

b) il titolo della pellicola;

c) il luogo e gli stabilimenti dove la pellicola è stata prodotta;

d) quali esterni siano stati girati in Italia e dove, e quali girati all'estero;

e) il nome e cognome dell'autore del soggetto cinematografico o di chi lo ha ridotto o adattato per la riproduzione in Italia;

f) quando e dove è stata tenuta la prima visione in pubblico della pellicola;

g) l'indicazione della persona cui dovrà essere fatto il pagamento del contributo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

1° da un esemplare del soggetto cinematografico da cui è stata tratta la pellicola;

2° dal certificato di cittadinanza italiana dell'autore del soggetto della pellicola o di colui che ha provveduto alla sua riduzione od al suo adattamento come è indicato nella precedente lettera *e)*;

3° dall'elenco completo del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo che ha partecipato effettivamente alla produzione della pellicola specificando la nazionalità di ciascuno. Tale elenco dovrà essere vistato dalla Federazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo;

4° dall'originale o dalla copia conforme del documento rilasciato dal competente ufficio della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore del Ministero delle corporazioni, dal quale risulti il numero di registrazione del soggetto cinematografico, ideato da autore italiano, della pellicola per la quale viene richiesto il contributo, o del soggetto cinematografico, di autore straniero, che sia stato adattato o ridotto da autore italiano;

5° dall'elenco completo dei locali pubblici del Regno nei quali la pellicola è stata proiettata nel trimestre precedente alla data della domanda con l'indicazione dell'ammontare degli incassi lordi realizzati in ogni singola programmazione secondo gli elementi di cui è in possesso il richiedente.

Con i documenti su elencati sarà rimessa una copia della pellicola cinematografica per essere visionata in locale prescelto dal Ministero.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) al giudizio favorevole da parte del Ministero delle corporazioni circa la esistenza dei requisiti di sufficiente dignità artistica di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 918;

b) all'avvenuto accertamento dell'ammontare degli incassi lordi realizzati dalla pellicola nei trimestri di ciascun anno finanziario per la liquidazione del contributo provvisorio di cui al 2° comma dell'art. 4 della legge suddetta e di quelli realizzati in tutto l'anno stesso per la liquidazione definitiva di cui al comma 3° del medesimo art. 4.

Art. 3.

Allo scopo di facilitare l'accertamento di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, i produttori che abbiano già presentato domanda per l'assegnazione del contributo di cui all'art. 4 della legge 18 giugno 1931, n. 918, dovranno inviare, alla fine di ogni trimestre, al Ministero delle corporazioni — Direzione generale della produzione industriale e degli scambi — l'elenco completo dei locali pubblici del Regno nei quali la pellicola è stata proiettata con l'indicazione dell'ammontare degli incassi lordi realizzati in ogni singola programmazione secondo gli elementi di cui sono in possesso.

Art. 4.

La Società italiana degli autori e degli editori fornirà al Ministero delle corporazioni, sia trimestralmente, sia alla fine di ogni esercizio finanziario, i dati necessari, desunti dalle distinte sui quali viene applicato il diritto erariale, per stabilire l'ammontare del contributo da corrispondersi ai sensi dell'art. 4, comma 2° e 3°, della legge 18 giugno 1931, n. 918.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 18 giugno 1931, n. 918, le domande di contributo per le pellicole proiettate anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1931.

Le domande debbono essere corredate di tutti i documenti richiesti sia dal precedente art. 1, eccettuato quello di cui al n. 4 dello stesso art. 1, sia da quelli di cui all'art. 3 per i trimestri compresi nel periodo 1° ottobre 1930-30 giugno 1931.

Art. 6.

Per le pellicole già prodotte, ma non ancora proiettate e per quelle in corso di lavorazione, per le quali si intende chiedere il contributo, gli interessati dovranno, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge 18 giugno 1931, n. 918, ottemperare a quanto è richiesto dall'art. 1 della legge stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(8721)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1931.
Decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di assumere i prestatori d'opera disoccupati addetti all'industria pel tramite degli Uffici pubblici di collocamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, che istituisce gli Uffici provinciali per il collocamento dei prestatori di opera addetti all'industria;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assunzione dei prestatori d'opera disoccupati addetti all'industria, la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di rivolgersi agli Uffici di collocamento, istituiti col decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, è stabilita dal giorno in cui entra in vigore il presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(8722)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale fra gli altri, il sig. Barra Angelo fu Francesco venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 19 ottobre 1931-IX sono accettate le dimissioni del sig. Barra Angelo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(8723)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8475.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Micalich di Giuseppe, nato a Muggia il 30 maggio 1892 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto n. 3-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micali »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Micalich è ridotto in « Micali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Laura Franzoni in Micalich fu Emilio, nata il 3 ottobre 1898, moglie;
2. Giulio di Mario, nato il 3 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7539)

N. 11419-8950.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Mosettig di Massimiliano, nato a Trieste il 3 agosto 1897 e residente a Monfalcone, via Mazzini, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7540)

N. 11419-1522-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Federico di Luigi, nato a Trieste il 14 gennaio 1881 e residente a Trieste, via Pduina n. 2, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stefania Abram nata Goriup di Valentino, nata il 7 dicembre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7634)

N. 11419-1525-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Francesco di Antonio, nato a Brestovizza il 3 aprile 1880 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 29, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Antonic nata Srebotnjak di Francesco, nata il 23 aprile 1885, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato l'8 aprile 1906, figlio;
3. Mario di Francesco, nato il 1° giugno 1907, figlio;
4. Laura di Francesco, nata l'8 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7635)

N. 11419-1524-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Andrea fu Matteo, nato a Brestovizza il 16 agosto 1864 e residente a Trieste, via Molingrande n. 44, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7636)

N. 11419-1523-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonich Francesco fu Andrea, nato a Monfalcone il 4 ottobre 1860 e residente a Trieste, Montefiascone n. 124, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Anatonich nata Zic di Giacomo, nata il 29 settembre 1864, moglie;
2. Giacomo di Francesco, nato il 26 luglio 1888, figlio;
3. Maria di Francesco, nata l'11 marzo 1891, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7637)

N. 11419-1526-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antunovich Giovanni fu Antonio, nato a Sign (Dalmazia) il 23 dicembre 1863 e residente a Trieste, via Gatteri n. 23, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eugenia Antunovich nata Baschiera di Gio. Batt., nata il 27 aprile 1871, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 2 agosto 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7638)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 10 novembre 1931-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931.

(8724)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 10 novembre 1931-X, ha rimesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, numero 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e promozioni nel personale delle Ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale delle Ferrovie stesse.

(8725)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 10 novembre 1931-X, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano ».

(8726)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, in data 10 novembre 1931-X, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1931, n. 139, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

(8728)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati in data 10 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 agosto 1931, n. 1227 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1931), contenente disposizioni sulla istruzione superiore.

(8727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 31 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Ferrata Emilio fu Giovanni per conto di Quadroni Luigia fu Giuseppe, ved. Ferrata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 1250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8716)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	467624	Di Filippo Gaetano fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Rago Lucia fu Angelo, vedova di Di Filippo, domic. in Napoli. L.	50 —
»	119709 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tenchini Faustino fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domic. in Gottolengo (Brescia) . . . . » per l'usufrutto: Agnelli Maria fu Luigi, vedova Tenchini, domiciliata in Gottolengo.	85 —
»	155666	Lamedica Mary di Tommaso, nubile, domic. in Torremaggiore, (Bari) . . . . »	500 —
3.50 %	318644 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scognamiglio Mario, Lucio e Decio fu Luigi, minori sotto l'amministrazione del curatore Scognamiglio Raffaele fu Luigi, in parti eguali, domic. in Napoli . . . » per l'usufrutto: d'Uva Maria fu Michele, vedova Scognamiglio, moglie in seconde nozze di Guglielmo Veneri, domic. in Napoli	1680 —
Prest. Naz. 5 %	35738	Agostini Tullio di Domenico, domic. in Napoli - ipotecata . . »	2800 —
3.50 %	168637	Zugaro Enrico fu Giuseppe, domic. in Calascio (Aquila) - ipotecata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	101382 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Morglia Alberto fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Morglia Vincenzo fu Luigi Enrico, domic. in Luserna S. Giovanni (Torino).	150 —
3.50 %	750495 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canonico Giuseppe di Francesco, Canonico Raffaella di Francesco, moglie di Licenziati Ferdinando fu Filippo, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi della loro madre Vitiello Chiara fu Salvatore, in parti uguali . . . » per l'usufrutto: Canonico Francesco fu Vincenzo, domic. in Napoli e la rendita stessa fino alla concorrenza di una terza parte è vincolata come dote della contitolare Canonico Raffaella in Pàlmieri.	255, 50
Prestito Littorio 5 %	51103	Ospedale civile di Caravaggio (Bergamo) - vincolata . . . »	5670 —
»	51104	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	1375 —
»	51105	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	495 —
»	51106	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	720 —
Cons. 5 %	224951 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Campa Alberto fu Alessio, domic. in Castelfranco di Sopra (Arezzo) . . . . » per l'usufrutto: Beccari Vittoria fu Gio. Batta, moglie di Marinelli Enrico, domic. in Firenze.	850 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	1499 Polizza combattenti	Policardo Antonio fu Andrea, domic. in Pantelleria (Trapani) . L.	20 —
3.50 %	294300	Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) - vincolata . »	1067,50
»	654130	Intestata come la precedente libera . . . . »	63 —
»	769855	Intestata come la precedente - libera . . . . »	21 —
Cons. 5 %	364615	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Roccafranca (Brescia) . . . . »	55 —
3.50 % Cat. *A*	41038	Fabbriceria Parrocchiale di Roccafranca (Brescia) . . . . . »	126 —
Cons. 5 %	330002 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: La Monica Ciro, Silvestro, Lidia, Luigi e Renato fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica, domic. in Vico Equense (Napoli) . . . . »	615 —
		per l'usufrutto: Mollo Luisa di Silvestro, vedova La Monica Giuseppe, domic. in Vico Equense.	
»	11646 Polizza combattenti	Liquasi Natale, domic. in Lozzo Atestino, frazione di Ala (Trento) »	20 —
»	189573	Abriani Anna fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Lida De Angelis fu Romolo, vedova Abriani Mario, domic. in Verona . . . . »	1120 —
3.50 %	615734 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Grimaldi Elvira di Giuseppe, moglie di Favia Francesco di Vincenzo, domic in Bari . . . . »	24,50
		per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Grimaldi Giuseppe e Zonno Anna, domic. in Bari.	
Cons. 5 %	17174 Polizza combattenti	Gobbi Enrico di Domenico, domic. in Loro Piceno (Macerata) . »	20 —

Roma, 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5469)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	14992 Polizza combattenti	Battistini Eugenio fu Romualdo, domic. in Calleta di Castelfocognano (Arezzo) . . . . . . L.	20 —
»	208401	Martellucci Gina fu Ludovico, moglie di Gioia Ilario fu Giacomo, domic. in Firenze vincolata . . . . »	1.010 —
»	495243	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	3.935 —
3.50 %	788841	Ciampi Filippo fu Giovanni, domic. in Fontanarosa (Avellino) - vincolata . . . . . »	59.50
Cons. 5 %	54683	Notarbartolo Rosa fu Pietro, moglie di Bentivegna Gilberto, domiciliata in Palermo vincolata . . . . »	2.220 —
»	141383	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	1.820 —
»	155589	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	5.935 —
»	157572	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	1.000 —
»	202274	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	100 —
»	266967	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	85 —
»	276008	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	255 —
»	279833	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	40 —
»	314771	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	70 —
»	455679	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	460 —
»	502038	Intestata come la precedente vincolata . . . . . . »	1.195 —
Prest. Littorio 5 %	31407	Congregazione del SS. Rosario in Taranto . . . . . »	75 —
3 %	28533 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Rizzolo frazione di Reana di Rojale (Udine) rappresentata dai fabbriceri pro tempore . . . . . » per l'usufrutto: Ferino Catterina fu Liberale, moglie di Chiandetti Angelo.	6 [illegible]
Cons. 5 %	23250 Polizza combattenti	Brambilla Oreste fu Giovanni, domic. in Milano . . . »	20 —
»	47349 Littorio	Compagnone Maria di Domenico, moglie di Pastore Vincenzo, domic. in Montoro Inferiore (Avellino) vincolata . . »	1.870 —
»	516652	Funaro Giacomo di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Legnano (Milano) . . »	1.000 —
»	516653	Funaro Luciana di Giovanni, minore, ecc. come la precedente . »	1.000 —
»	20551	Gillio Aurelia fu Angelo, nubile, domic. in New-York . . . »	250 —
»	509051	Ospedale civico di Cefalù (Palermo) . . . . »	25 —
3.50 %	505857	Fasella Flora di Ettore, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roma . . . . »	1.400 —
»	750495 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canonico Giuseppe di Francesco, Canonico Raffaella di Francesco, moglie di Palmieri Giacomo fu Tommaso, e Canonico Anna di Francesco, moglie di Licenziati Ferdinando fu Filippo, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi della loro madre Vitiello Chiara fu Salvatore, in parti uguali. » per l'usufrutto: Canonico Francesco fu Vincenzo, domic. in Napoli.	255.50

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	762025	Baldari Maria-Amelia fu Giovanni, moglie di Biotti Giuseppe fu Carlo, domic. in Palmi (Reggio Calabria) - vincolata . . L.	182 —
Cons. 5 % vecchio	1380997 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cappellania Caracch eretta nella Chiesa di S. Cristoforo e S. Maria della Carità in Ascoli Piceno . . » per l'usufrutto: Capponi Giuseppe fu Vincenzo.	42 —
Cons. 5 %	23175 Polizza combattenti	Felmini Carlo di Antonio, domic. in Milano . . . . . . »	20 —
»	218186	Marinelli Giovanni di Francesco, domic. in Marsicovetere (Potenza) . . . . »	750 —
»	327789	Pizzo Margherita ed Antonia detta Irma fu Carlo, minori sotto la p. p. della madre Gillio Luigia, vedova Pizzo, domic. in Roma . . . . »	60 —
»	69461 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pozzoni Maria di Battista, vedova di Messa Antonio, domic. in Milano . . . . » per la proprietà: Messa Edvige fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Pozzoni Maria di Battista, vedova Messa Antonio, domic. in Milano.	125 —
»	272829 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Giuseppe fu Luigi, domic. in Roma . » per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Spiridon Giuseppe fu Giorgio e Azemia Dangu fu Isidoro, coniugi, domic. in Parigi.	6.250 —
»	272830 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Lea di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2.500 —
»	321299 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà Gallotti Luigi-Giorgio di Giuseppe, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5.000 —
»	272831 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Gallotti Emilio fu Luigi, domic. in Roma . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5.000 —
»	321300 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rinaldini Maria fu Augusto in Gallotti, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2.500 —
4.50 %	41118	Congregazione di carità di Bossolasco (Cuneo) . . . . . »	45 —
Cons. 5 %	188974	Cafaro Antonio fu Giuseppe, domic. in Montesano sulla Marcellana (Salerno) . . . . »	350 —

Roma, 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6613)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.